



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

UFFICIO II - Gestione risorse umane comparto scuola – attuazione degli Ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione risorse finanziarie.

Ai Gestori/Rappresentanti legali
delle scuole paritarie e non paritarie
della Regione PUGLIA
L O R O S E D I

Ai Dirigenti degli
Uffici di Ambito Territoriale USR Puglia
L O R O S E D I

Al Sito Web USR Puglia

OGGETTO: Presentazione domande di inclusione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie dall'a.s. 2019-2020. - Dichiarazione di mantenimento della iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie.

Il M.I.U.R., con i DD.MM. 29 novembre 2007, n. 263 e 10.10.2008, n. 82 ha emanato disposizioni sulle modalità di inclusione e mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, fissando al **31 marzo** di ogni anno il termine ultimo per la presentazione delle relative domande. Di seguito se ne riassumono le principali:

1. INCLUSIONE NELL'ELENCO REGIONALE DELLE SCUOLE NON PARITARIE

Ai sensi dell'art. 1 bis, comma 4 del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modifiche nella **L. 3 febbraio 2006, n. 27**: “sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:

- a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio
- b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;
- c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;
- d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie”.

Ai sensi del successivo comma 5 “le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ne' intermedi, ne' finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria ... per le scuole dell'infanzia non paritarie si prescinde dalla finalità correlata al conseguimento di un titolo di studio”.

Ciò premesso, si comunica che i Gestori/Rappresentanti legali dovranno inviare la **domanda di iscrizione** nei suddetti elenchi regionali a questa Direzione Generale **entro e non oltre il 31 marzo 2019**. Non saranno prese in considerazione domande prodotte in data successiva al termine suindicato.

Per facilitare la compilazione delle domande si allegano alla presente nota un *fac simile* di domanda e l'**elenco** dei documenti da produrre a corredo della medesima.

La domanda dovrà recare la **firma originale del Gestore** (*se persona fisica*) o del **Legale Rappresentante** (*se Ente privato o pubblico*).

Questa Direzione Generale, verificata la regolarità della documentazione prodotta dalla scuola, in caso di riscontro positivo, **entro il 30 giugno 2019**, iscriverà la scuola nell'elenco regionale delle scuole non paritarie. Entro lo stesso termine, comunicherà alla scuola che ha prodotto la domanda l'esito positivo o negativo del procedimento.

Questa Direzione Generale è tenuta ad effettuare appositi accertamenti ispettivi **entro il 30 novembre 2019**. L'elenco regionale delle scuole non paritarie è aggiornato e pubblicato entro il 30 giugno di ciascun anno.

2. DICHIARAZIONE PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DELLE SCUOLE NON PARITARIE

A norma dei sopracitati DD. MM., **entro il 31 marzo** di ciascun triennio successivo alla prima iscrizione, la scuola non paritaria deve dichiarare espressamente la volontà di mantenere l'iscrizione nell'elenco regionale, nonché la permanenza del possesso dei requisiti (art. 3, punto 1, D.M. n. 263/07)

In caso di mancata dichiarazione, questa Direzione Generale inviterà la scuola a provvedere al suddetto adempimento, assegnando il termine perentorio di **30 giorni** dalla ricezione della relativa comunicazione.

La scuola non paritaria iscritta nell'elenco regionale dovrà comunicare a questa Direzione Generale ogni variazione riguardante la **gestione, la sede, l'organizzazione e il funzionamento** della scuola stessa.

Per quanto sopra, **le scuole non paritarie iscritte** nell'elenco di questa Regione **con decorrenza dall'a.s. 2016/2017** ("primo" triennio), quelle iscritte **con decorrenza dall'a.s. 2013/2014** ("secondo" triennio) e quelle iscritte con decorrenza dall'**a.s. 2010/2011** ("terzo" triennio) – entro il **31 marzo 2019** – dovranno dichiarare la propria volontà **di mantenere detta iscrizione** ovvero **chiederne la cancellazione**.

Nella prima ipotesi, le suddette dichiarazioni dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1. **elenco nominativo degli alunni**, completo dell'indicazione dei dati anagrafici, distinto per classe/sezione;
2. **elenco nominativo del personale docente** con l'indicazione del titolo di studio, della materia insegnata e del corrispondente titolo di abilitazione, se posseduto;
3. **elenco nominativo del personale non docente** con l'indicazione del titolo di studio posseduto e delle funzioni svolte.

In caso di istituzione di corsi di tipologia ordinamentale differente, il Gestore/Legale rappresentante della scuola **dovrà presentare una nuova domanda** di iscrizione nell'elenco regionale.

IL DIRIGENTE
Antonio d'Itollo

Responsabile dell'Istruttoria : Pasquale Tempesta

☎ 080/5506314